



CONVOCAZIONE XVIII ASSEMBLEA ELETTIVA

Il Consiglio diocesano, riunitosi in Nola il giorno 17 settembre 2023, ha deliberato quanto segue:

Le assemblee per il rinnovo di consigli parrocchiali per il triennio 2023-2026 possono essere indette - secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento diocesano - a partire da domenica 1 ottobre fino a domenica 19 novembre.

Circa la composizione del Consiglio - per la quale si rimanda all'art 27 comma 1 lettere a) b) c) dell'Atto normativo diocesano - è preferibile, qualora i numeri dei soci lo consentisse, che i membri eletti dei settori siano in numero 2+1, 2+2 o 3+3. Si rimandano all'assemblea parrocchiale eventuali decisioni in merito, fermo restando l'obbligo di rappresentanza di tutti i settori presenti in parrocchia.

Si chiarisce che sono membri del Settore adulti tutti gli aderenti che abbiano almeno 30 anni al momento delle elezioni. Altresì sono membri del Settore giovani - e quindi fanno pienamente parte dell'assemblea - gli aderenti che abbiano almeno 14 anni al momento delle elezioni.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto coincidono - salva la precisazione precedente legata all'appartenenza al Settore giovani o adulti - con gli aderenti all'Ac per l'anno associativo 2022/2023.

Per il triennio 2023-2026 non può essere eletto presidente chi ha già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi.

Si precisa che, qualora facesse parte degli eletti nel Consiglio parrocchiale, esclusivamente per il Presidente parrocchiale è prevista la surroga con il primo non eletto appartenente al settore del Presidente.

Nella stessa seduta il Consiglio diocesano ha inoltre deliberato la **convocazione della XVIII Assemblea elettiva dell'Azione cattolica della diocesi di Nola.**

A. Per tutte le altre regole generali di esercizio del voto, per le norme sull'elettorato attivo e passivo, sulla durata degli incarichi, incompatibilità e decadenza vale il dettato del Regolamento nazionale di attuazione

B. L'assemblea diocesana elettiva si terrà il giorno domenica 28 gennaio 2024 dalle ore 8.30 alle ore 14.00 presso il Seminario vescovile diocesano. Costituiscono gli elettori i consiglieri diocesani uscenti e i delegati come da art. 16 dell'A.N.D.; sono eleggibili tutti i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età ed in regola con gli obblighi statutari come da art. 13 del Regolamento diocesano.

C. Le candidature al Consiglio diocesano vanno presentate entro la mezzanotte del 21 gennaio 2024. La candidatura va presentata usando uno degli appositi moduli allegati al presente regolamento. Nel modulo il candidato indica i propri dati identificativi e per quale settore presenta la propria candidatura (Educatore ACR, Giovani, Adulti).

Mediante il modulo di candidatura A il candidato attesta l'avvenuto discernimento con il proprio parroco e con il proprio consiglio parrocchiale attraverso cinque firme di sostegno raccolte fra i membri del consiglio della parrocchia cui appartiene. Qualora il numero di consiglieri parrocchiali (cfr. A.N.D. art. 27.1 a e b) fosse inferiore a 5, le firme mancanti possono essere raccolte tra i soci dell'assemblea.

Mediante il modulo di candidatura B il candidato attesta l'avvenuto discernimento con altri soci facenti parte anche di parrocchie diverse dalla sua attraverso dieci firme di sostegno raccolte fra soci dell'Azione Cattolica di Nola.

Le candidature vanno presentate a mezzo email ed inviate all'indirizzo di posta elettronica del segretario unitario Carmine Trocchia. Le candidature possono essere presentate anche a mano presso la sede diocesana dell'Ac, che sarà a tal fine aperta il giorno 20 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Ogni socio può appoggiare una sola proposta di candidatura per settore.

L'elenco delle persone candidate al consiglio diocesano sarà pubblicato sul sito internet www.azionecattolicanola.it alla mezzanotte del giorno 27 gennaio 2024.

D. Per la sostituzione di eventuali delegati si rimanda all'art. 14 del R.D.

NORME PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI DI AC

DALL' ATTO NORMATIVO DIOCESANO

(approvato dall'Assemblea diocesana del 2 ottobre 2022 e dichiarato conforme del Consiglio nazionale del 22 gennaio 2023)

TITOLO QUARTO - L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE E I SUOI ORGANI

Art. 25 Gli organi della associazione parrocchiale

Gli organi dell'associazione parrocchiale sono: l'assemblea parrocchiale, il consiglio parrocchiale e il presidente parrocchiale.

Art. 26 L'assemblea parrocchiale

1. L'assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che appartengono all'associazione parrocchiale. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
2. L'assemblea parrocchiale è convocata dal presidente parrocchiale in via ordinaria due volte l'anno per la programmazione della vita associativa, in attuazione delle indicazioni della Azione Cattolica diocesana tenuto conto del piano pastorale della parrocchia e per la verifica del programma.
3. L'assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il consiglio parrocchiale. Le norme che regolano l'elezione del consiglio parrocchiale sono adottate e rese note dal consiglio diocesano prima della convocazione delle assemblee parrocchiali elettive.

Art. 27 Il consiglio parrocchiale

1. Il consiglio parrocchiale è composto dal presidente parrocchiale, da due vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal responsabile dell'Acr, dai consiglieri parrocchiali eletti, dal segretario e dall'amministratore.
In consiglieri parrocchiali da eleggere sono:
 - a) in numero di tre per le associazioni territoriali fino a 29 aderenti;
 - b) in numero di quattro per le associazioni territoriali fino a 49 aderenti;
 - c) in numero di sei per le associazioni territoriali da almeno 50 aderenti con un consigliere aggiuntivo ogni ulteriori cinquanta aderenti
2. Qualora l'associazione parrocchiale non sia completa, nel consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.
3. Su proposta del presidente e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri, il consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati, per un massimo di tre. Tali membri hanno voto consultivo.
4. Il consiglio parrocchiale, convocato in apposita seduta dal presidente, subito dopo la sua nomina, elegge i vicepresidenti e il responsabile Acr, su proposta del consiglio stesso, e il segretario e l'amministratore, su proposta del presidente.
5. Il consiglio parrocchiale:
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
 - b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla presidenza diocesana e dal consiglio diocesano;
 - c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano gli aderenti;
 - d) nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età;
 - e) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
 - f) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale. g) redige annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 28 Il presidente parrocchiale

1. Il consiglio parrocchiale è convocato dal presidente uscente, entro 15 giorni dall'assemblea parrocchiale elettiva, per formulare, sentito l'assistente parrocchiale, la proposta di nomina del presidente parrocchiale. Viene proposto il candidato che raggiunge nelle prime 2 votazioni la maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio. Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei membri del consiglio. Qualora il presidente eletto fosse già membro del consiglio, dopo la nomina del Vescovo, sarà sostituito dal primo dei non eletti del settore di appartenenza.
2. Il consiglio parrocchiale formula la proposta per la nomina del presidente parrocchiale, indicando un nominativo da proporre al Vescovo per la nomina.

3. Il presidente parrocchiale nominato dal Vescovo su proposta del consiglio parrocchiale promuove e coordina l'attività del consiglio stesso che convoca di norma una volta al mese; convoca e presiede l'assemblea parrocchiale; unitamente al consiglio parrocchiale tiene costanti rapporti con il Parroco; si fa garante della comunione dell'associazione parrocchiale con l'associazione diocesana e i suoi organi; rappresenta l'associazione parrocchiale.

DAL REGOLAMENTO DIOCESANO

(Approvato dal Consiglio diocesano riunitosi il 15/07/2021 a Nola)

PARTE I - ELEZIONI E NOMINE NELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

1. Le presenti norme, che regolano le elezioni per il rinnovo dei Consigli parrocchiali, vanno lette insieme agli articoli 26, 27 e 28 dell'Atto Normativo Diocesano rispettivamente dedicati all'Assemblea parrocchiale, al Consiglio parrocchiale e al Presidente parrocchiale .
2. In merito all'interpretazione dello Statuto, del regolamento di attuazione e dell'Atto Normativo Diocesano è competente la Presidenza diocesana di AC; questa stessa è altresì competente circa eventuali controversie e ricorsi, la cui istanza va presentata entro il decimo giorno dell'elezione.
3. L'Assemblea parrocchiale elettiva - che ha lo scopo di eleggere il Consiglio parrocchiale - viene preparata, indetta e presieduta dal Presidente parrocchiale uscente (o, in mancanza, da un delegato della Presidenza Diocesana) ordinariamente ogni tre anni nel periodo indicato dal Consiglio diocesano all'interno della delibera del percorso assembleare; eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla Presidenza Diocesana. Tale assemblea, la cui data deve essere tempestivamente concordata con la Presidenza diocesana, viene convocata secondo le modalità previste dalla suddetta delibera del C.D. All'assemblea partecipa un incaricato diocesano, designato dalla Presidenza, con compiti di collaborazione e di consulenza per l'adempimento delle formalità elettorali. Ove dovesse essere necessario l'incaricato diocesano sarà presente anche alla riunione del nuovo Consiglio che propone la nomina del Presidente parrocchiale.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto coincidono con gli aderenti all'AC, adulti e giovani, per l'anno associativo precedente a quello in cui avviene l'assemblea, depositati al Centro Diocesano.
5. Ogni elettore, a qualunque settore appartenga, voterà indistintamente per tutti i consiglieri.
6. Le elezioni, a scrutinio segreto, sono a maggioranza relativa e sulla scheda l'elettore può indicare tanti nominativi quante sono le persone da eleggere. Non è consentito votare per delega. In caso di parità di voti è eletto il più anziano.
7. I consiglieri eletti come rappresentanti del Settore Giovani non devono avere più di 30 anni al momento dell'elezione. Se negli elenchi diocesani del Settore Giovani risultasse registrato qualche aderente che avesse superato i 30 anni al momento dell'elezione, questi passa negli elenchi del Settore Adulti, nel quale soltanto può essere eletto rappresentante. Lo stesso dicasi per il passaggio dall'ACR al Settore Giovani.
8. Il Presidente uscente o, in sua assenza, il consigliere più anziano, convoca il Consiglio eletto e ne cura le deliberazioni (vedi Atto Normativo art. 28 comma 1 e 2) fino alla nomina del nuovo Presidente, dopo la quale cesserà le sue funzioni. Considerata la responsabilità del presidente parrocchiale, l'età minima di quest'ultimo dovrà essere di almeno 18 anni. Non può essere eletto presidente chi ha già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi, salvo deroghe esplicite della Presidenza diocesana.
9. Qualsiasi aderente all'associazione parrocchiale può essere eletto dal nuovo Consiglio quale presidente, vicepresidente, responsabile dell'Acr, segretario, amministratore (vedi Atto Normativo art. 26 comma 4), anche se non fa già parte del Consiglio stesso, purchè sia in regola con gli obblighi dello Statuto e presenti i requisiti richiesti.



NORME PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIOCESANO IN OCCASIONE DELLA XVIII ASSEMBLEA DIOCESANA DI AC

DALL' ATTO NORMATIVO DIOCESANO

(approvato dall'Assemblea diocesana del 2 ottobre 2022 e dichiarato conforme del Consiglio nazionale del 22 gennaio 2023)

TITOLO TERZO - L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E I SUOI ORGANI

Art. 15 Organi dell'associazione diocesana

Gli organi dell'associazione diocesana sono: l'assemblea diocesana, il consiglio diocesano, la presidenza diocesana e il presidente diocesano.

Art. 16 L'assemblea diocesana

1. L'assemblea diocesana rappresenta un momento particolarmente significativo di partecipazione e di esercizio di diffusa corresponsabilità all'interno della vita dell'associazione: luogo di dialogo e di discernimento, luogo di scelte e di assunzione di responsabilità.
2. L'assemblea diocesana è costituita dai componenti il consiglio diocesano e dai delegati delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti, scelti secondo le norme previste dal presente Atto Normativo Diocesano.
3. L'assemblea diocesana è composta da:
 - a) il presidente parrocchiale e un delegato per ogni componente (adulti, giovani, educatori Acr) dell'associazione parrocchiale;
 - b) un ulteriore delegato ogni 50 aderenti;
 - c) i consiglieri diocesani uscenti;
 - d) i rappresentanti del Msac, del Mlac e dei Movimenti costituiti ai sensi dell'art. 13 del presente Atto Normativo Diocesano, in numero di 4 per ognuno;
 - e) i rappresentanti di Fuci, Meic e Mieac, in numero di due per ognuno.
4. Per la scelta dei delegati le associazioni parrocchiali tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) la designazione spetta all'assemblea parrocchiale o su mandato dell'assemblea parrocchiale al consiglio parrocchiale;
 - b) nella designazione si deve mantenere un'equa rappresentanza di giovani, adulti ed educatori Acr.
5. L'assemblea diocesana si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'associazione e per l'elezione del consiglio diocesano e in via straordinaria su richiesta della presidenza diocesana o di 2/3 del consiglio diocesano. Ogni anno è convocata l'assemblea per la verifica e tutto quanto attiene alla vita dell'associazione.
6. L'assemblea diocesana elegge i rappresentanti diocesani all'assemblea nazionale in base ai criteri stabiliti dal Regolamento nazionale o delega tale compito al consiglio diocesano.

Art. 17 Il consiglio diocesano:

1. Il consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'assemblea, dai segretari del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e del Movimento Studenti di Azione Cattolica, dai rappresentanti della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e dal Movimento di Impegno educativo di Azione Cattolica, dai membri della presidenza che non siano già consiglieri
2. Il consiglio diocesano
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività della associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative della associazione diocesana anche con assemblee e/o incontri di settore ed articolazione; delibera la partecipazione della Azione Cattolica diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;
 - b) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo Diocesano, formula la proposta per la nomina del presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti la presidenza;
 - c) designa, su proposta del presidente, il comitato per gli affari economici;
 - d) delibera i regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;
 - e) attiva i processi formativi della associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei responsabili associativi ed educativi;
 - f) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - g) dispone la convocazione della assemblea diocesana.

Art. 18 Elezione del consiglio diocesano

1. L'assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge 21 componenti del consiglio diocesano.
2. Possono essere candidati tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età.
3. Il consiglio diocesano uscente indica attraverso un regolamento assembleare le modalità di presentazione delle candidature al consiglio diocesano.
4. Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: adulti, giovani, educatori dell'Acr.
5. Ogni componente l'assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 3 e può esprimere fino a 4 preferenze per ognuna di esse.
6. Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi 7 per gli adulti, i primi 7 per i giovani, i primi 7 per i rappresentanti dell'Acr. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 21 Elezione della terna per la nomina del presidente diocesano

1. Il consiglio diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere al Vescovo, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.
2. Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna, quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre aderenti che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto nello scrutinio il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.
3. Il consiglio diocesano, convocato dal presidente uscente, nella prima seduta dopo l'assemblea diocesana elettiva, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni per la designazione della terna. Esaurite le operazioni elettorali, la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione al Vescovo.
4. Se il presidente nominato è consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista.

Art. 22 Elezione degli altri componenti la presidenza diocesana

1. Il consiglio diocesano, convocato in apposita seduta dal presidente subito dopo la sua nomina da parte del Vescovo, elegge gli altri componenti la presidenza diocesana: i due vicepresidenti adulti (un uomo e una donna), i due vicepresidenti giovani (un uomo e una donna), il responsabile e il vice responsabile dell'Acr, il segretario e l'amministratore.
2. I membri di presidenza, eccetto il segretario e l'amministratore, sono eletti dal consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative. Il segretario e l'amministratore sono eletti dal consiglio su proposta del presidente. Formulate le candidature, si procede all'elezione. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ciascuna componente associativa. Per l'elezione dei membri della presidenza ogni consigliere esprime sulle apposite schede un voto per ogni membro di presidenza da eleggere. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.
3. Se i membri di presidenza sono già consiglieri diocesani gli subentrano nel consiglio, i non eletti in ordine di preferenze nelle rispettive liste.

DAL REGOLAMENTO DIOCESANO

(Approvato dal Consiglio diocesano riunitosi il 15/07/2021 a Nola)

PARTE II - ELEZIONI E NOMINE NELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

10. Le presenti norme, che regolano le elezioni per il rinnovo dei Consigli parrocchiali, vanno lette insieme agli articoli 16, 17 e 18 dell'Atto Normativo Diocesano rispettivamente dedicati all'Assemblea diocesana, al Consiglio diocesano e all'Elezione del Consiglio diocesano.

11. In merito all'interpretazione dello Statuto, del regolamento di attuazione e dell'Atto Normativo Diocesano è competente la Presidenza diocesana di AC; questa stessa è altresì competente circa eventuali controversie e ricorsi, la cui istanza va presentata entro il decimo giorno dell'elezione.

12. Per tutte le altre regole generali di esercizio del voto, per le norme sull'elettorato attivo e passivo, sulla durata degli incarichi, incompatibilità e decadenza vale il dettato del regolamento nazionale di attuazione.

13. L'assemblea diocesana elettiva si tiene ordinariamente ogni tre anni ed è convocata mediante deliberazione del Consiglio diocesano. Costituiscono gli elettori i consiglieri diocesani uscenti e i delegati come da art. 16 dell'atto normativo diocesano; sono eleggibili tutti i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età ed in regola con gli obblighi statutari.

13. Le candidature al Consiglio diocesano vanno presentate entro i tempi e le modalità indicati dal Consiglio diocesano nella delibera per la convocazione dell'assemblea.

14. E' possibile sostituire eventuali delegati (eccetto il presidente parrocchiale) che per ragioni varie sono impossibilitati a partecipare alle votazioni. La sostituzione va effettuata attraverso comunicazione scritta, firmata dal presidente parrocchiale e da consegnare il giorno dell'assemblea al banco dell'accoglienza con indicato il nome e il ruolo del sostituito e il nome e il ruolo del sostituto.



**Modulo “A” candidatura al Consiglio Diocesano della Azione Cattolica – Diocesi di Nola
per il triennio 2023-2026**

Il sottoscritto

Nome: _____

Cognome: _____

nato a: _____ il: _____

iscritto all’Azione Cattolica della Diocesi di Nola

parrocchia: _____

della città di _____

Presenta la propria candidatura a Consigliere Diocesano di A.C. per il Triennio 2020-2023 quale[1]:

Educatore ACR – Giovane – Adulto

Attesta di essere consapevole della responsabilità, della costanza e dell’impegno richiesto ai consiglieri diocesani di A.C., così come riportato nell’articolo 17 comma 2 dell’atto normativo diocesano, e delle norme di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici (art. 12 del regolamento nazionale di attuazione).

Attesta, inoltre, l’avvenuto discernimento con il proprio parroco e con il proprio consiglio parrocchiale attraverso le seguenti firme a supporto della candidatura

	NOME E COGNOME	FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		

In fede

[1] Barrare per quale dei tre settori ci si candida



**Modulo “B” candidatura al Consiglio Diocesano della Azione Cattolica – Diocesi di Nola
per il triennio 2023-2026**

Il sottoscritto

Nome: _____

Cognome: _____

nato a: _____ il: _____

iscritto all’Azione Cattolica della Diocesi di Nola

parrocchia: _____

della città di _____

Presenta la propria candidatura a Consigliere Diocesano di A.C. per il Triennio 2020-2023 quale[1]:

Educatore ACR – Giovane – Adulto

Attesta di essere consapevole della responsabilità, della costanza e dell’impegno richiesto ai consiglieri diocesani di A.C., così come riportato nell’articolo 17 comma 2 dell’atto normativo diocesano, e delle norme incompatibilità, ineleggibilità e decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici (art.12 del regolamento nazionale di attuazione).

Attesta, inoltre, l’avvenuto discernimento con altri soci dell’Ac di Nola, attraverso le seguenti firme a supporto della candidatura

	NOME E COGNOME	PARROCCHIA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

In fede

[1] Barrare per quale dei tre settori ci si candida